

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 maggio 2014, n. 099/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 lett. a) e 3, della legge regionale 27 marzo 2014, n. 4 a favore delle imprese, di cui alla linea d'azione 4.1.1. del Programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 (PAR-FSC), approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10.

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Area di intervento
Art. 4	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 5	Iniziative finanziabili
Art. 6	Spese ammissibili
Art. 7	Spese non ammissibili e divieto di cumulo
Art. 8	Regime e ammontare dell'aiuto
Art. 9	Presentazione della domanda
Art. 10	Termini e comunicazione di avvio del procedimento
Art. 11	Procedimento contributivo
Art. 12	Criteri di selezione e formazione della graduatoria
Art. 13	Inizio e conclusione degli investimenti finanziati
Art. 14	Modalità di liquidazione ed erogazione dell'aiuto
Art. 15	Obblighi del beneficiario
Art. 16	Variazioni dell'intervento finanziato
Art. 17	Rendicontazione
Art. 18	Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dell'aiuto
Art. 19	Sospensione dell'erogazione dell'aiuto
Art. 20	Ispezioni e controlli
Art. 21	Trattamento dei dati personali
Art. 22	Rinvio a norme
Art. 23	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) della legge regionale

4/2014 a favore delle imprese, di cui alla linea d'azione 4.1.1. (Sviluppo delle filiere produttive in area montana) del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007- 2013 (PAR-FSC), approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10, per il sostegno di progetti di innovazione o di riconversione delle attività industriali.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **attività industriali:** le attività svolte da imprese, anche artigiane, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione, di costruzione, di realizzazione di software, di consulenza in campo ingegneristico identificate secondo la classificazione ATECO 2002 dalle sezioni C, D, E ed F, dalla sezione K limitatamente al codice 72.2 e ai codici 74.20.1 e 74.20.2 limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio;
- b) **progetti di innovazione:**
- 1) **dei processi:** i progetti tesi all'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati, in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature o il software. Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
 - 2) **dell'organizzazione:** i progetti tesi all'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;

- c) **progetti di riconversione delle attività industriali:** i progetti delle imprese diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici afferenti alle stesse filiere o a filiere diverse attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
- d) **microimprese, piccole e medie imprese (PMI):** le imprese che soddisfano i requisiti di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa, recata dall' Allegato 1, al Regolamento approvato con D.P.Reg. 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres. in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003;
- e) **impresa in rete locale:** l'impresa aggregata, già al momento della presentazione della domanda di aiuto, con altre imprese mediante un contratto di rete o consorzio;
- f) **nuova impresa:** l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non sia stata istituite nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituisca creazione di ramo d'azienda;
- g) **impresa femminile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci: la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario, è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
- h) **impresa giovanile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di persone fisiche di età massima di trentacinque anni compiuti alla data di scadenza della presentazione della domanda, di seguito denominate giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci: la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.
- i) **perizia asseverata:** documento redatto e sottoscritto da un professionista abilitato con cui viene attestato il contenuto del progetto presentato dall'impresa, in allegato alla domanda, relativamente al profilo di innovazione (di processo o organizzativa) o di riconversione, che gli investimenti programmati comportano nella struttura aziendale e la relativa pertinenza e congruità della spesa preventivata.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nelle seguenti Zone montane omogenee delimitate ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia):

- a) Zona omogenea della Carnia;
- b) Zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
- c) Zona omogenea del Pordenonese;
- d) Zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I beneficiari del contributo sono le microimprese e le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2, lettera a) e che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio;
- b) avere l'unità locale interessata all'intervento localizzata nel territorio di cui all'articolo 3;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) non avere superato, nell'arco di tre esercizi finanziari, l'importo complessivo di euro 200.000,00 ricevuti come aiuti "de minimis", alla luce della definizione di "impresa unica" stabilita dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352.

Art. 5

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a:

- a) realizzare progetti di innovazione delle attività industriali di cui all'articolo 2, lettera b);
- b) realizzare progetti di riconversione delle attività industriali di cui all'articolo 2, lettera c).

2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano il limite minimo di spesa ammissibile di euro 20.000,00.

Art. 6
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese per gli investimenti di cui all'articolo 5.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) lavori relativi ai locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa funzionali al progetto di cui articolo 2, lettere b) e c);
- b) acquisto di beni mobili (attrezzature, macchinari e relativi programmi operativi nonché software specialistici, arredi) purché inventariabili e strettamente funzionali agli interventi;
- c) spese tecniche, legali o per acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza;
- d) spese generali.

3. Nelle spese generali sono comprese le spese per la predisposizione della domanda di aiuto, le spese per la perizia asseverata e, nel limite di euro 1.000,00, le spese per l'attività di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall' articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Le spese di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ammesse fino alla misura massima del 15%. Le spese tecniche inerenti i lavori di cui al comma 2, lettera a) sono ammesse nel limite del 10% del costo totale degli stessi.

5. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7/2000 sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per investimenti realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

6. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale e vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento.

Art. 7
(Spese non ammissibili e divieto di cumulo)

1. Non sono ammissibili le spese relative a:

- a) lavori di manutenzione ordinaria;
- b) l'imposta sul valore aggiunto;
- c) costi di trasporto, imballo e montaggio;
- d) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
- e) acquisto di attrezzature o di materiale usato.

2. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.

3. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario relativamente alle medesime spese ammissibili, salvo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

4. In conformità dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 8

(Regime e ammontare dell'aiuto)

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352.

2. Nel caso che i soggetti beneficiari di cui all' articolo 4 abbiano già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.

3. L'aiuto massimo richiedibile è di euro 200.000,00.

4. L'aiuto è concesso nell'importo richiesto in domanda e comunque in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa.

5. L'aiuto è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 11, c. 2.

6. Nel caso in cui una domanda di aiuto non risulti finanziabile nella misura richiesta per carenza di risorse, l'aiuto viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario.

7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6, a seguito dell'approvazione della graduatoria il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede al beneficiario l'assenso mediante comunicazione da effettuarsi tramite Posta elettronica certificata (PEC) dando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale procede con lo scorrimento della graduatoria medesima ai sensi del comma 5.

8. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 6 può essere integrato, entro il limite dell'aiuto massimo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Art. 9

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di aiuto è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Presidenza - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, viene presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it.

3. La domanda si intende validamente inviata se:

- a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
- b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC e corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

4. Sulla domanda è apposta e annullata apposita marca da bollo.

5. La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

6. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

7. Alla domanda è allegata, pena la non ammissibilità della domanda stessa, la seguente documentazione:

- a) progetto di innovazione o riconversione, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e, in caso di lavori, dal tecnico progettista, redatto secondo il modello di cui all'Allegato B, che:
 - 1) descrive la finalità dell'investimento, mettendo in evidenza il rapporto dell'oggetto dell'investimento con la finalità di cui all'articolo 1. In particolare, il progetto precisa in che modo l'investimento consente di attuare un processo di innovazione o riconversione industriale, come specificato all'articolo 5, e indica i risultati attesi al termine dell'investimento;
 - 2) descrive l'oggetto dell'investimento con la relativa analisi della spesa prevista e della relativa congruità;
 - 3) riporta il quadro finanziario dell'investimento, al netto dell'IVA;
- b) perizia asseverata, come definita dall'articolo 2, sottoscritta da un professionista abilitato incaricato dall'impresa.

8. Al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 12, alla domanda sono altresì allegati il contratto di rete o il contratto di consorzio.

Art. 10

(Termini e comunicazione di avvio del procedimento)

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto è fissato in novanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 9.

2. Il termine per la conclusione dei procedimenti di liquidazione ed erogazione dell'aiuto è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande di liquidazione ed erogazione di cui all'articolo 14.

3. I suddetti termini sono prorogati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

Art. 11

(Procedimento contributivo)

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale si provvede contestualmente alla prenotazione delle risorse secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

3. Con decreto di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità.

4. La concessione dell'aiuto, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.

5. In caso di realizzazione di lavori, la concessione dell'aiuto avviene sulla base della presentazione del progetto dei lavori ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) entro il limite perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta del Servizio competente trasmessa tramite PEC, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 12

(Criteri di selezione e formazione della graduatoria)

1. Le domande di aiuto sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i seguenti criteri:

- a) impresa in rete locale (prevalenza numerica nell'organizzazione di rete di imprese con unità produttive nella Regione), punti 10;
- b) sviluppo delle filiere produttive (domanda presentata da impresa operante in un settore potenzialmente interessato – per la trasformazione – a produzioni locali quali l'industria alimentare e delle bevande, l'industria del legno e dei prodotti in legno, l'industria del taglio, modellatura e finitura della pietra), punti 10;
- c) incremento occupazionale, fino a punti 18:
 - 1) una unità lavorativa, punti 4;
 - 2) da due a tre unità lavorative, punti 8;
 - 3) da quattro a cinque unità lavorative, punti 12;
 - 4) oltre cinque unità lavorative, punti 18;
- d) nuova impresa, punti 10;
- e) imprenditoria giovanile, punti 10;
- f) imprenditoria femminile, punti 10;
- g) localizzazione della unità produttiva fino a punti 14;

- 1) località della zona B delimitata da DGR 3303/2000, punti 10;
 - 2) località della zona C delimitata da DGR 3303/2000, punti 14;
- h) impresa che ha sostenuto, negli ultimi cinque anni, investimenti finalizzati al risparmio/efficientamento energetico, fino a punti 8:
- 1) investimenti comportanti una spesa inferiore €15.000,00, punti 2;
 - 2) investimenti comportanti una spesa da €15.000,00 a €50.000,00, punti 4;
 - 3) investimenti comportanti una spesa superiore a €50.000,00, punti 8;
- i) impresa che richiede il contributo per investimenti conseguenti a progetti di innovazione finanziati con incentivo concesso dall'Amministrazione regionale (leggi regionali di settore, POR FESR, PAR FSC), punti 10.

2. Al fine dell'attribuzione dei punteggi, si intende quanto segue:

- a) il punteggio per impresa in rete locale viene assegnato considerando, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, l'esistenza di un contratto di rete o di consorzio tra imprese aventi unità locali nel territorio regionale la cui durata non sia inferiore alla data ultima per la presentazione della rendicontazione del progetto così come definita dall'articolo 13, comma 2;
- b) il punteggio per lo sviluppo delle filiere produttive viene assegnato considerando l'appartenenza dell'impresa alle seguenti classificazioni ATECO 2002:
 - 1) per l'industria alimentare e delle bevande, appartenenza alla divisione 15;
 - 2) per l'industria del legno e dei prodotti in legno, appartenenza alla divisione 20;
 - 3) per l'industria del taglio, modellatura e finitura della pietra appartenenza al gruppo 26.7;
- c) i punteggi per l'incremento dell'occupazione vengono assegnati per i posti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, con contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, che il beneficiario si impegna a realizzare successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e nelle unità locali site nel territorio di cui all'articolo 3, entro il termine di rendicontazione finale della spesa, come da dichiarazione resa con la domanda di aiuto. I posti di lavoro suddetti si aggiungono ai posti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di pubblicazione del presente regolamento; non vengono considerati i contratti stipulati con il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'ambito dei controlli relativi alla richiesta di saldo in sede di rendicontazione;
- d) i punteggi per la localizzazione dell'unità produttiva vengono assegnati in base alla delimitazione approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, pubblicata nel BUR n. 47 del 22 novembre 2000;
- e) il punteggio relativo all'impresa che ha sostenuto, negli ultimi cinque anni, investimenti finalizzati al risparmio/efficientamento energetico viene assegnato in base ai dati fisici e finanziari riportati nel progetto di innovazione o riconversione allegato alla domanda, riguardanti gli investimenti suddetti;

f) il punteggio relativo all'impresa che richiede il contributo per investimenti conseguenti a progetti di innovazione finanziati con incentivo concesso dall'Amministrazione regionale (leggi regionali di settore, POR FESR, PAR FSC) viene assegnato in base alle informazioni puntuali riportate nel progetto di innovazione o di riconversione. A tal fine, il progetto evidenzia il rapporto di consequenzialità tra i suddetti investimenti e l'investimento oggetto della domanda e riporta i dati relativi alla struttura erogatrice, gli estremi degli atti di concessione (numero e data del provvedimento), l'importo erogato e normativa o programma di riferimento.

3. In caso di parità di punteggio, si adotta il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo attestato dal numero del protocollo informatico.

Art. 13

(Inizio e conclusione degli investimenti finanziati)

1. Il beneficiario può dare inizio agli investimenti finanziati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5.

2. Gli investimenti devono essere conclusi entro il 30 settembre 2016. La conclusione del progetto coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta.

3. La data di inizio è tempestivamente comunicata dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su motivata e circostanziata istanza, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze di proroga a sanatoria.

Art. 14

(Modalità di liquidazione ed erogazione dell'aiuto)

1. L'aiuto può essere erogato in via anticipata:
- a) nelle misure e alle condizioni previste dall'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente all'esecuzione di opere;
 - b) nella misura non superiore al 70 per cento per le investimenti diversi da quelli di cui alla lettera a), previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. Alla liquidazione del saldo dell'aiuto si provvede a seguito di presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta.

Art. 15
(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come, da dichiarazione resa con la domanda di aiuto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di aiuto per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di saldo del contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere i beni per il suddetto periodo, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità dell'aiuto.

3. Nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro è mantenuto per 2 anni a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto così come definita dall'articolo 13, comma 2.

4. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La mancata presentazione delle dichiarazioni comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

5. Il beneficiario inoltre è tenuto a:

- a) adottare un sistema contabile appropriato e affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato;
- b) rendicontare l'utilizzo delle risorse e inviare la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti dello Stato;
- c) garantire la conservazione della documentazione nei seguenti termini:

- 1) i giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile sono organizzati, conservati, ed esibiti con riferimento al solo intervento finanziato;
 - 2) la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento è resa disponibile, per l'attività di verifica e controllo, fino a cinque anni dalla conclusione del Programma (PAR-FSC);
- d) consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati, ivi inclusi funzionari degli organismi intermedi, e a funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico lo svolgimento di controlli e di ispezioni;
- e) comunicare i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento al fine dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio secondo le modalità comunicate dalla Regione.

Art. 16

(Variazioni dell'intervento finanziato)

1. Le varianti all'intervento devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla variante, dalla relazione che motiva e illustra la variante e dalla perizia asseverata della variante e della relazione, nonché, in caso di lavori edili, la variante progettuale corredata dall'eventuale titolo edilizio abilitativo.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti che comportano la modifica del quadro economico dell'intervento pari od inferiori al 10% della singola voce di spesa.

3. Non sono in ogni caso ammesse variazioni agli interventi finanziati che modifichino obiettivi, finalità o che implicino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità.

4. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 17

(Rendicontazione)

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro il termine di cui all'articolo 13, secondo le modalità previste dall' articolo 41 della legge regionale 7/2000 e specificate nel decreto di concessione.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

- b) la documentazione di spesa in originale ovvero la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione sono inammissibili.

4. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. In tal caso, il soggetto certificatore dà conto dell'esame dei titoli di spesa e della documentazione a supporto degli stessi ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 2, inserendo nella certificazione o allegando alla stessa quale parte integrante e sostanziale l'elenco dei titoli e della documentazione vagliati, e attesta di aver esaminato i documenti originali.

Art. 18

(Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dell'aiuto)

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata realizzazione dell'intervento nel termine previsto;
- c) violazione della norma sul cumulo del contributo ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
- d) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza in materia di lavoro di cui all'articolo 15, comma 1;
- e) mancato rispetto dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 15, comma 2;
- f) mancato rispetto del vincolo di mantenimento del livello occupazionale di cui all'articolo 15, comma 3, salvo il caso in cui lo stesso non comporti il collocamento della domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- g) mancato rispetto dell'articolo 16, commi 1 e 2;
- h) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario.

2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Art. 19

(Sospensione dell'erogazione dell'aiuto)

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 20
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'investimento oggetto di aiuto, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 21
(Trattamento dei dati personali)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni: a) i dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge; b) all'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo; c) titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 22
(Rinvio a norme)

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alla legge regionale 7/2000, alla legge regionale 14/2002, nonché alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.

2. Il rinvio a norme contenuto nel presente regolamento è da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Apporre su documento cartaceo
marca da bollo, annullarla,
scansionare documento
e inviarlo a mezzo PEC all'Ufficio Competente

Spazio riservato al protocollo

--

Alla Presidenza della Regione
Servizio Coordinamento Politiche per la
Montagna
Via Sabbadini, 31
UDINE

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE /
RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI**

Ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2, lett. a) e 3 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 04

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di titolare e/o legale
rappresentante dell'impresa denominata : _____ con sede legale
in _____ cap. _____ prov. _____
via/piazza/frazione _____ n° _____ tel.
_____, fax n° _____
e-mail _____
posta elettronica certificata (PEC) _____
cod. fisc. _____ partita I.V.A n° _____
Codice Ateco 2007 _____

Referente aziendale per il progetto:

nome _____ cognome _____
qualifica _____ tel. _____ e-mail _____

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 4/2014;

CHIEDE

la concessione di un aiuto complessivo di euro _____ per la realizzazione del progetto di innovazione o riconversione descritto nell'allegato B.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

con riferimento alla suddetta impresa, che la stessa risulta possedere i seguenti requisiti:

- di essere in attività, regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di commercio competente territorialmente;
- che l'unità locale a cui si riferiscono i contributi richiesti risulta sita in una delle Zone omogenee montane indicate nell'articolo 3 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 4/2014, è attiva alla data di presentazione della domanda, ed è localizzata come di seguito indicato: (via/piazza, n. civico, comune) _____
- che l'iniziativa presentata non è riferibile ai settori ed agli aiuti esclusi dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis";
- non aver richiesto né ricevuto altri contributi per il medesimo investimento;
- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 1407/2013, nella legge 241/1990, nella legge regionale 7/2000, comprensivi delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione;
- di esonerare l'Ufficio competente da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta e di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di pagamento prescelta;
- di aver apposto sulla domanda stampata in originale e detenuta dall'impresa apposita marca da bollo debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante/dichiarante (come previsto dall'articolo 9, comma 4, del Regolamento) ed inviato dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente all'indirizzo PEC dell'Ufficio competente.
- di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- di non essere destinataria di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- che l'impresa rispetta, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
- in relazione all'investimento progettato (indicare solo l'ipotesi che interessa):
 - che, ai sensi dell'art. 31 della LR 7/2000, non sussiste alcun rapporto giuridico instaurato, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado con le imprese esecutrice di lavori e/o fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo;
 - che sussiste il seguente tipo di rapporto giuridico (*descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente; la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo all'ufficio competente*):

- di rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres. (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), come da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata sub 1;
- che all'impresa unica¹ (barrare con "X" solo l'ipotesi che interessa):
 - non sono stati concessi aiuti «de minimis», di cui al Regolamento(CE) n. 1407/2013, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - sono stati concessi i seguenti aiuti <<de minimis>> ai sensi del Regolamento(CE) n. 1407/2013 nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari come di seguito specificato:

Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Importo aiuto

- di disporre di un organico costituito da n. unità lavorative assunte a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del Regolamento regionale;

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa e a non superare il limite dei contributi "de minimis", assegnabili ad una stessa impresa, nell'arco di tre esercizi finanziari;
- ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

¹ Ai sensi dell'art.2 comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione, o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

- a consentire che siano effettuati, a cura dell'Ufficio competente, opportuni controlli, rivolti ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il/La sottoscritto/a infine

AUTORIZZA

L'Ufficio competente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATI:

- Progetto
- Perizia asseverata
- Fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda e delle dichiarazioni (solo nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente)
- Eventuali altri allegati (Es. copia del contratto di rete o di consorzio)

Luogo e data

.....
*Timbro dell'impresa e firma
del dichiarante titolare/legale rappresentante*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto.....
in qualità di legale rappresentante dell'impresa.....
con sede in....., codice fiscale.....
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29/12/2005:

1. - che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/20....., **gli effettivi e le soglie finanziarie**, di cui agli artt. 2 e 10 del citato DPR n. 0463/2005, erano le seguenti:

IMPRESA	n. effettivi in U.L.A.	FATTURATO in MEuro	TOTALE DI BILANCIO in MEuro
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

2. - che, alla data di presentazione della domanda, **la composizione sociale** era la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		(*)
	sede	n. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	partecipazione	
Nominativo soci					

(*) indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3. - che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPR n. 0463/2005 (per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:
- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPR n. 0463/2005;

- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
- il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)

4. - che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "1.1"
5. - che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui all'allegato "1.2"

In fede

Allegati: (indicare allegato 1.1, 1.2 o entrambi) _____

Luogo e data _____ Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Unire alla dichiarazione fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l'atto.

Imprese ASSOCIATE all'impresacon sede in.....

IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:

elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			20				
2A			20				
			20				

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	20				
			20				
			20				

• IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:

elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			20				
2B			20				
			20				

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

Ragione sociale (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e dritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	20				
			20				
			20				

**Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all'impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva**

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)	quota % di partecip. e diritti voto	ULA in %	fatturato annuo in % (in MEuro)	totale di bilancio in % (in MEuro)
1A								
1B								
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva								

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Vedi sopra (1)

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	20				
			20				

Vedi sopra (2)

Indicare le imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1C			20			

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all'impresa richiedente

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

PROGETTO PROPOSTO DALL'IMPRESA _____

FINALITA' DELL'INVESTIMENTO (modalità attraverso cui l'investimento consente di attuare un processo di innovazione o riconversione industriale, con indicazione dei risultati attesi al termine dell'investimento. La descrizione mette in evidenza il processo di innovazione o riconversione in relazione alla situazione di partenza)

OGGETTO DELL'INVESTIMENTO (descrizione dell'oggetto dell'investimento ed analisi della spesa prevista e della relativa congruità. Nella descrizione i lavori e gli acquisti di beni mobili vengono illustrati separatamente). Allegare eventuali elaborati tecnici ritenuti utili ai fini della descrizione dell'intervento.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA

	TIPOLOGIA	IMPORTO
A	lavori: relativi ai locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa funzionali al progetto di cui art. 2, lett. b) e c)	
B	acquisto di beni mobili (attrezzature, macchinari e relativi programmi operativi nonché software specialistici, arredi)	
C	spese tecniche, legali o per acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza	
D	spese generali	
	TOTALE	
<i>Tutti gli importi sono I.V.A. esclusa</i>		

Al fine dell'ottenimento del punteggio:

- Descrizione degli investimenti finalizzati al risparmio/efficientamento energetico sostenuto, negli ultimi cinque anni con indicazione della spesa complessiva sostenuta.

- Descrizione del rapporto di consequenzialità tra l'investimento oggetto di domanda e progetti di innovazione finanziati con incentivo concesso dall'Amministrazione regionale (indicare leggi regionali di settore, POR FESR, PAR FSC, in base alle quali l'impresa ha ottenuto il contributo per innovazione e le informazioni indicate dall'articolo 12, comma 2, lettera f) del regolamento).

In relazione ai criteri di selezione di cui all'articolo 12 del regolamento regionale l'impresa e il progetto hanno le seguenti caratteristiche (barrare le voci di interesse):

- impresa in rete locale;
- impresa operante nel settore alimentare e delle bevande, con codice ATECO.....;
- impresa operante del legno e dei prodotti del legno, con codice ATECO.....;
- impresa operante nel settore del taglio, modellatura e finitura della pietra, con codice ATECO.....;
- incremento occupazionale di n.....unità a tempo indeterminato;
- nuova impresa, iscritta al Registro delle imprese in data.....
- impresa giovanile;
- impresa femminile;
- l'unità produttiva è localizzata nella zona C delimitata da DGR 3303/2000 e precisamente in Comune di....., frazione di.....;
- l'unità produttiva è localizzata nella zona B delimitata da DGR 3303/2000 e precisamente in Comune di....., frazione di.....;
- impresa che ha sostenuto, negli ultimi cinque anni, investimenti finalizzati al risparmio/efficientamento energetico;
- impresa il cui progetto è conseguente a progetti di innovazione finanziati con incentivo concesso dall'Amministrazione regionale.

Data presunta di avvio del progetto/...../.....

Data di presunta di fine del progetto/...../.....

(non sono ammessi a contributo i progetti avviati prima della presentazione della domanda)

Luogo e data _____

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

In relazione alla descrizione dei lavori

Timbro dell'impresa e firma del tecnico progettista

Allega perizia asseverata, sottoscritta da un professionista abilitato incaricato dall'impresa, attestante la veridicità del contenuto del progetto relativamente al profilo di innovazione (di processo o organizzativa) o di riconversione, che gli investimenti programmati comportano nella struttura aziendale e la relativa pertinenza e congruità della spesa preventivata